

**Civile Ord. Sez. 1 Num. 16555 Anno 2020**

**Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA**

**Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO**

**Data pubblicazione: 31/07/2020**

sul ricorso 26650/2014 proposto da:

I.s.p.e. – Istituto per i servizi alla Persona per l’Europa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Amelia n.15, presso lo studio dell’avvocato Licignano Carla, rappresentato e difeso dall’avvocato Galluccio Mezio Francesco, giusta procura a margine del ricorso;

-ricorrente -

contro

Azienda Sanitaria Locale di Lecce, già A/USL LE 2, in persona del Direttore Generale pro tempore, domiciliata in Roma, via Crescenzo n.82, presso lo studio dell’avvocato Castoro Daniele, rappresentata e difesa dall’avvocato Carbone Donato, giusta procura a margine del controricorso;

ORD.  
1578  
2020

-controricorrente -

avverso la sentenza n. 2087/2014 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 28/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2020 dal cons. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

Rilevato che

Tra l'ISPE (Istituto per i Servizi alla Persona per l'Europa) e l'ASL di Lecce era stata stipulata una convenzione, in data 30 dicembre 2003, che prevedeva l'erogazione e il pagamento delle prestazioni di assistenza socio-sanitaria rese in favore degli anziani non autosufficienti nella Regione Puglia. A seguito dell'annullamento da parte del giudice amministrativo dei regolamenti (n. 1 del 1997 e n. 13 del 2003) attuativi della legge regionale Puglia n. 20 del 1995, la quale prevedeva il pagamento da parte della regione di una quota del corrispettivo delle suddette prestazioni, la regione disponeva la sospensione della convenzione, cui l'ASL dava attuazione con decorrenza dal 1 gennaio 2005, sino all'approvazione del nuovo regolamento (n. 25 del 25 ottobre 2005) che ripristinava la validità delle convenzioni con decorrenza dal 4 agosto 2006.

L'ISPE introduceva un giudizio arbitrale nel quale chiedeva di dichiarare invalida o nulla la sospensione della convenzione disposta dall'ASL, non essendosi verificata alcuna fattispecie tra quelle convenzionalmente pattuite che autorizzassero a sospendere la convenzione, e riteneva l'ASL tenuta a corrispondere le quote sanitarie relative al periodo di sospensione della convenzione tra il 1 gennaio 2005 e il 3 agosto 2008.

L'ASL replicava che, essendo pendente un contenzioso amministrativo proposto dall'ISPE avverso la deliberazione attuativa

Q.

della sospensione della convenzione, la domanda di arbitrato era inammissibile anche perché intempestiva, avendo dovuto essere proposta prima dell'introduzione del giudizio amministrativo, e comunque infondata, essendo la legittimità dei provvedimenti confermata dalle decisioni dei giudici amministrativi.

Il collegio arbitrale riconosceva l'impossibilità per l'ASL di effettuare i pagamenti per le prestazioni rese nel periodo di sospensione della convenzione, in cui mancava il regolamento che determinava le modalità di pagamento, ma dichiarava l'ASL inadempiente all'obbligo di pagare le prestazioni erogate dopo la pubblicazione del nuovo regolamento e la condannava al pagamento.

L'impugnazione del lodo proposta dall'ASL veniva accolta dalla Corte d'appello di Roma, con sentenza del 28 febbraio 2014, che lo dichiarava nullo e compensava le spese.

Avverso questa sentenza l'ISPE ha proposto ricorso per cassazione, resistito dall'ASL Lecce. Le parti hanno presentato memorie.

Considerato che

L'ASL ha fondatamente sollecitato la Corte a rilevare l'improcedibilità del ricorso, notificato il 28 ottobre 2014 e depositato nella cancelleria della Corte il 18 novembre 2014, dunque il ventunesimo giorno dalla notifica del ricorso, oltre il termine previsto a pena di improcedibilità dall'art. 369, comma 1, c.p.c. Il ricorso è improcedibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso improcedibile, condanna il ricorrente alle spese, liquidate in € 9200,00, oltre accessori di legge.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, del DPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma

17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 *bis* dello stesso art. 13.

Roma, 22 giugno 2020